

Dott.ssa Leonilda Buonocunto Commercialista
pec: leonilda.buonocunto@odcecnapoli.it **Dott.**
Paolo La Cava Commercialista
pec: paolo.lacava@odcecnapoli.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

Settima Sezione Civile –Fallimentare

Il Giudice Designato

Dott. Francesco Paolo FEO

Liquidazione del Patrimonio

O.C.C.: Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli

Gestori della Crisi:

Dott.ssa Leonilda Buonocunto - Commercialista

Dott. Paolo La Cava - Commercialista

Debitore Istante:

Broccoli Giuseppe

Integrazioni autorizzate

Procedimento n. 9/2020 - LEGGE n. 3/2012

Dott.ssa Leonilda Buonocunto Commercialista
pec: leonilda.buonocunto@odcecnapoli.it Dott.
Paolo La Cava Commercialista
pec: paolo.lacava@odcecnapoli.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Settima Sezione Civile – Fallimentare

ATTO DI INTEGRAZIONE IN RIFERIMENTO AL PROCEDIMENTO N° 9/2020 RG

A seguito dell'invito del G.D., Dott. Francesco Paolo Feo, i Gestori della Crisi e il procuratore del ricorrente sono stati chiamati a conferire per il giorno 21 gennaio 2021, con riferimento alla procedura di liquidazione del patrimonio, nei confronti e a favore del Sig. Giuseppe Broccoli, nato a Napoli il 14/05/1968 - codice fiscale BRC GPP 68E14 F839G - e residente a Napoli alla [REDACTED] (Debitore) ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Camaldolilli n° 59/E presso lo studio dell'Avv. Dario Fiorillo (C.F. FRL DRA 62P28 F839 E) del Foro di Napoli (domicilio digitale dario.fiorillo@pec.it).

In tale circostanza è stato redatto rituale verbale, depositato nel fascicolo telematico e notificato il 25/01/2021, nel quale il G.D. Dr. Francesco Paolo Feo ha autorizzato il deposito di integrazioni.

Sulla CTU depositata nel procedimento di esecuzione immobiliare a carico del debitore

Nel corso dell'udienza del 21 gennaio 2021 i Gestori della Crisi hanno rappresentato l'avvenuto deposito nel procedimento di esecuzione immobiliare a carico del Sig. Giuseppe Broccoli e del germano [REDACTED] Dott.ssa Mariarosaria Giugliano) di una perizia effettuata dal CTU Arch. Emilio Porcaro sugli immobili di proprietà del Sig. [REDACTED] (Sub 8 - Lotto 1) e del Sig. Giuseppe Broccoli (Sub 9 – Lotto 2).

Il G.D., su richiesta dell'OCC e dell'Avv. Fiorillo, ha autorizzato il deposito di detta consulenza e delle presenti integrazioni.

Di seguito i motivi della richiesta avanzata dall'OCC.

Innanzitutto, trattasi di una perizia giurata, resa da un Arch., iscritto nell'Albo dei CTU del Tribunale di Napoli, quale ausiliario del Giudice nell'ambito di un procedimento di esecuzione attualmente pendente.

Tali aspetti garantiscono sulla professionalità e sulla terzietà delle valutazioni rese.

Al CTU sono stati posti ben 14 quesiti ai quali ha fornito adeguate e circostanziate risposte.

Dott.ssa Leonilda Buonocunto Commercialista
pec: leonilda.buonocunto@odcecnapoli.it **Dott.**
Paolo La Cava Commercialista
pec: paolo.lacava@odcecnapoli.it

È stato accertato il diritto reale di piena e intera proprietà in capo al Sig. Giuseppe Broccoli e il cespite è stato catastalmente identificato.

L'immobile è stato oggetto di puntuale descrizione per ogni singolo ambiente; sono state evidenziate le condizioni di manutenzione ed è stata rilevata la necessità di acquisire un attestato di prestazione energetica, allo stato non esistente. A corredo della rappresentazione sono stati inseriti nella CTU i rilievi fotografici dei singoli ambienti e, a seguito di un puntuale rilievo planimetrico dell'appartamento, la planimetria dello stato di fatto

Acquisite anche le piantine catastali dell'immobile, l'Arch. ha riscontrato una difformità tra la situazione reale e quella in esse riportata. Nel descrivere l'immobile il Consulente ha evidenziato la presenza sia di abusi edilizi sanabili, sia di abusi edilizi non sanabili, con conseguente necessità di procedere al ripristino dello status quo ante.

"Il bene è stato edificato in data antecedente il 17.8.1942 e non è in difetto rispetto ai provvedimenti autorizzativi essendo considerabile regolare data la sua natura di matrice ottocentesca". Tale regolarità, però, non è estendibile all'attuale situazione di fatto per la presenza di abusi edilizi non sanabili che dovranno essere eliminati.

*Per la valutazione del bene il CTU si è avvalso di varie fonti determinando un valore medio pari a 2.234,00 €/mq. Moltiplicato tale valore per i mq dell'immobile, applicata una riduzione al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto e detratti i costi degli oneri tecnici e amministrativi del caso, è giunto a determinare il valore dell'immobile in **€ 228.588,00**.*

I Gestori della Crisi hanno valutato positivamente tutti gli aspetti della CTU sopra indicati, riscontrando la veridicità dei rilievi effettuati e la loro completezza.

In questa sede, però, evidenziano che i valori del mercato immobiliare ad oggi risultano leggermente inferiori rispetto a quelli presi in considerazione dal CTU.

*Ad esempio, da alcune verifiche effettuate presso la Banca dati delle quote immobiliari (sito web Agenzia delle Entrate), la valutazione a metro quadrato della zona **Provincia:***

***NAPOLI** Comune: [REDACTED]*

Fascia/zona: [REDACTED]

Codice di zona: D35 Microzona catastale n.: 0 Tipologia prevalente:

*Abitazioni civili **Destinazione:** Residenziale **Risultato interrogazione:** Anno 2020 - Semestre 1, è attualmente compresa tra 1.550,00 e 2.440,00 euro (valore medio 1.995,00). Questo potrebbe condurrebbe ad*

Dott.ssa Leonilda Buonocunto Commercialista
pec: leonilda.buonocunto@odcecnapoli.it Dott.
Paolo La Cava Commercialista
pec: paolo.lacava@odcecnapoli.it

una stima dell'immobile inferiore.

Ciononostante, i professionisti ritengono di dover acquisire alla presente procedura la consulenza, tra l'altro di recente formulazione e proveniente da un professionista la cui terzietà dovrebbe garantire più adeguatamente e soddisfacentemente tutte le parti coinvolte nella procedura.

A conclusione di tale analisi l'OCC, unitamente al Sig. Giuseppe Broccoli, ritiene consono rivalutare il valore di presumibile realizzo dell'immobile, facendo proprie le risultanze della perizia del CTU Arch. Emilio Porcaro che ha valutato il bene al prezzo base d'asta di euro 228.588,00.

La perizia dell'Arch. Emilio Porcaro viene depositata unitamente alla presente integrazione.

Sulla situazione reddituale del debitore

Come già indicato nei precedenti chiarimenti, il ricorrente non risulta titolare di alcun conto corrente di corrispondenza presso istituti bancari. Non ha nella propria disponibilità alcuna liquidità eccezion fatta per una carta prepagata dotata di IBAN e non collegata ad un conto corrente. Su tale strumento di pagamento viene accreditato lo stipendio.

Allo stato attuale il ricorrente è titolare di una post pay evolution, con un saldo positivo di Euro

Il Sig. Giuseppe Broccoli è attualmente impiegato. Si depositano le ultime buste paga ricevute.

Si ritiene, però, di dover escludere dalla presente procedura, ai sensi dell'art. 14 ter L. 3/2012, le somme percepite dal Sig. Giuseppe Broccoli a titolo di retribuzione da lavoratore dipendente e le somme giacenti sulla carta prepagata necessarie per le spese quotidiane e il mantenimento della famiglia.

Inoltre, a seguito della intrapresa procedura di liquidazione del patrimonio, è realistico ritenere che a breve il nucleo familiare non potrà più risiedere nell'immobile di proprietà sino ad ora adibito a casa familiare. Ne consegue che le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare del ricorrente subiranno un incremento, dovendo aggiungersi anche le spese di locazione di un immobile.

Dott.ssa Leonilda Buonocunto Commercialista
pec: leonilda.buonocunto@odcecnapoli.it Dott.
Paolo La Cava Commercialista
pec: paolo.lacava@odcecnapoli.it

Compenso del Liquidatore

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del D.M. 202/2014, il compenso del liquidatore viene determinato sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e del passivo accertato. Per le modalità di calcolo si applica l'articolo 16 del medesimo Decreto Ministeriale.

Pertanto, il compenso del liquidatore è determinato sulla base dei seguenti parametri:

a) secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato compresa tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto del Ministro della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti;

b) secondo una percentuale sull'ammontare del passivo risultante dall'accordo o dal piano del consumatore omologato compresa tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto del Ministro della Giustizia di cui alla lettera a).

Di seguito il calcolo da effettuarsi.

ATTIVO: € 228.588,00			
Compenso sull'attivo calcolato per scaglioni	Minimo	Medio	Massimo
Fino a € 16.227,08 (<i>min = 12 %, max = 14 %</i>)	€ 1.947,25	€ 2.109,52	€ 2.271,79
Da € 16.227,08 a € 24.340,62 (<i>min = 10 %, max = 12 %</i>)	€ 811,35	€ 892,49	€ 973,62
Da € 24.340,62 a € 40.567,68 (<i>min = 8,5 %, max = 9,5 %</i>)	€ 1.379,30	€ 1.460,44	€ 1.541,57
Da € 40.567,68 a € 81.135,38 (<i>min = 7 %, max = 8 %</i>)	€ 2.839,74	€ 3.042,58	€ 3.245,42
Da € 81.135,38 a € 405.676,89 (<i>min = 5,5 %, max = 6,5 %</i>)	€ 8.109,89	€ 8.847,16	€ 9.584,42
1) Compenso totale sull'Attivo (art. 1, comma 1):	€ 15.087,53	€ 16.352,19	€ 17.616,82

PASSIVO: € 270.328,00			
Compenso sul passivo calcolato per scaglioni	Minimo	Medio	Massimo
Fino a € 81.131,38 (<i>min = 0,19 %, max = 0,94 %</i>)	€ 154,15	€ 458,39	€ 762,63
Oltre € 81.131,38 (<i>min = 0,06 %, max = 0,46 %</i>)	€ 113,52	€ 491,91	€ 870,30
2) Compenso totale sul passivo (art. 1, comma 2):	€ 267,67	€ 950,30	€ 1.632,93

RIEPILOGO	Minimo	Medio	Massimo
Compenso Totale 1) + 2)	€ 15.355,20	€ 17.302,49	€ 19.249,75
Spese Forfettarie 5% sul compenso totale:	€ 767,76	€ 865,12	€ 962,49
Compenso + spese forfettarie	€ 16.122,96	€ 18.167,61	€ 20.212,24

Dott.ssa Leonilda Buonocunto Commercialista
 pec: leonilda.buonocunto@odcecnapoli.it Dott.
 Paolo La Cava Commercialista
 pec: paolo.lacava@odcecnapoli.it

RIEPILOGO	MINIMI	MEDI	MASSIMI
	16.123	18.16	20.21
RIDUZIONE APPLICATA	40%	6.449	8
		7.26	8.08
		7	5
TOTALE	9.674	10.90	12.12
		1	7

In via presuntiva, allo stato, si può indicare un compenso per il liquidatore pari a 9.674 euro, oneri fiscali e previdenziali inclusi.

Rimodulazione del piano di liquidazione

Tenuto conto del maggior valore di stima dell'immobile, in fase presuntiva, rispetto a quanto indicato nel piano di liquidazione originario, e del compenso del liquidatore da nominarsi, così come sopra determinato, consegue che è necessario rimodulare il piano di liquidazione.

Pertanto, il nuovo piano di liquidazione del patrimonio sarà il seguente:

Classe dei Creditori	Totale Credito	Credito Soddisfatto	% Soddisfazione	Liquidato privilegiato	Liquidato chirografario
Crediti Preeducibili	25.772	25.772	100,00%	25.772	0
Crediti Privilegiati Immobiliari Ipotecari	105.868	105.868	100,00%	105.868	0
Crediti Privilegiati Immobiliari non Ipotecari	0	0	0,00%	0	0
Crediti Privilegiati Mobiliari Ipotecari	0	0	0,00%	0	0
Crediti Privilegiati Mobiliari non Ipotecari	55.414	44.420	80,16%		44.420
Crediti Chirografari	86.522	52.528	60,71%	0	52.528
TOTALE	273.575	228.588	83,56%	131.640	96.948

Dott.ssa Leonilda Buonocunto Commercialista
 pec: leonilda.buonocunto@odcecnapoli.it Dott.
Paolo La Cava Commercialista
 pec: paolo.lacava@odcecnapoli.it

DETTAGLIO

Creditori	Debito residuo	Categoria del Credito	Totale Soddisfatto	% Soddisfazione	Liquidato in via privilegiata	Liquidato in via chirografaria
OCC Organismo composizione della Crisi Gestore	6.775	Preveducibile	6.775	100,00%	6.775	0,00
Spese Legali procedura Avv. Dario Fiorillo	9.323	Preveducibile	9.323	100,00%	9.323	0,00
Spese Per Liquidatore nominato dal Tribunale Di Napoli	9.674	Preveducibile	9.674	100,00%	9.674	0,00
Totali Preveducibili	25.772		25.772		25.772	-
JULET SPA MUTUO PER ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE	105.868	Privilegiato Immobiliare	105.868	100,00%	105.868	0,00
Totali Privilegiati Immobiliari	105.868		105.868		105.868	-
AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI 3 personale PER TRIBUTI	6.147	Privilegiato Mobiliare	4.928	80,17%	-	4.928
AGENZIA DELLA RISCOSSIONE NAPOLI 1/3 Garanzia MCC	49.267	Privilegiato Mobiliare	39.492	80,16%	-	39.492
Totali Crediti Chirografari Non ipotecari	55.414		44.420		-	44.420
UNICREDIT BANCA SPA c/c fideiussione [REDACTED]	38.666	Chirografario	23.474	60,71%	0	23.474
MPS c/c fideiussione società Calzaturificio [REDACTED]	24.435	Chirografario	14.834	60,71%	0	14.834
AXACTOR CAPITAL ITALY SRL EX CREDITO UBI BANCA prestito personale	12.422	Chirografario	7.541	60,71%	0	7.541
CONSEL SPA PRESTITO PERSONALE	11.000	Chirografario	6.678	60,71%	0	6.678
Totali Crediti Chirografari	86.522		52.528		0	52.528
Totali	273.576		228.588		131.640	96.948

Dott.ssa Leonilda Buonocunto Commercialista
pec: leonilda.buonocunto@odcecnapoli.it **Dott.**
Paolo La Cava Commercialista
pec: paolo.lacava@odcecnapoli.it

Sulla situazione debitoria

La natura soggettiva della responsabilità contrattuale è ricavata dal coordinamento sistematico tra gli artt. 1176, 1218 e 1256 c.c. ed assegna alla diligenza una funzione ambivalente. Da un lato, la diligenza guida l'attuazione del rapporto obbligatorio nella scelta discrezionale dei tempi, dei modi e dei mezzi con i quali eseguire la prestazione. Dall'altro, è il criterio con cui valutare il comportamento concretamente tenuto per il soddisfacimento del credito, ed ha come risvolto negativo la colpa, che concorre a fondare la responsabilità del debitore.

La giurisprudenza ritiene che versi in colpa grave colui che agisce con straordinaria e inescusabile imprudenza e che omette di osservare non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, ma anche quel grado minimo ed elementare di diligenza che tutti osservano. La prevedibilità dell'evento non è di per sé sola elemento caratterizzante della colpa grave. È grave, pertanto, l'errore inescusabile in ragione della sua grossolanità. La diligenza impone un contegno adeguato al contesto nel quale la prestazione deve essere eseguita, con l'unico limite costituito da quanto è ragionevole attendersi da un avveduto debitore della stessa categoria di quello che si trova a adempiere.

Per accedere ai benefici della legge sul sovraindebitamento occorre possedere sia i requisiti soggettivi e oggettivi sia superare positivamente un giudizio di "meritevolezza" e, a seconda dei casi, un giudizio definibile di "diligenza" ed uno di "convenienza economica".

Per "meritevolezza" s'intende l'assenza di "atti in frode". Il sovraindebitato non deve aver posto in essere atti (anche omissivi) che hanno cagionato un danno ai creditori (assenza di dolo).

Per "diligenza" s'intende la mancanza della "colpa" nella causa del sovraindebitamento nonché la corretta valutazione, al momento dell'assunzione del debito, delle proprie capacità di fare successivamente fronte al rimborso.

Per "convenienza economica" s'intende l'utilità per i creditori rispetto ad alternative concretamente praticabili.

Dalla relazione particolareggiata in atti si evidenziano 8 diverse posizioni debitorie:

Dott.ssa Leonilda Buonocunto Commercialista
pec: leonilda.buonocunto@odcecnapoli.it Dott.
Paolo La Cava Commercialista
pec: paolo.lacava@odcecnapoli.it

1) **Mutuo Ipotecario Immobiliare del 04/11/2002 - [REDACTED] per [REDACTED] [REDACTED]**
Trattasi di un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, del credito fondiario ventennale contratto con MPS per originari [REDACTED] sottoscritto nel novembre [REDACTED]. All'epoca della sottoscrizione l'attività lavorativa all'interno del calzaturificio di famiglia non destava alcuna preoccupazione tanto è vero che per 10 anni i pagamenti sono stati regolari. Solo con la sopraggiunta crisi aziendale sono sorte le difficoltà nel pagamento.

2) **Mutuo Ipotecario Immobiliare del 24/07/2003 - [REDACTED] [REDACTED]. ([REDACTED]**
Anche in questo caso trattasi di un mutuo di credito fondiario, per la ristrutturazione dell'abitazione principale, ventennale contratto con MPS per originari [REDACTED] sottoscritto nel luglio [REDACTED]. Come si evince dal debito residuo, anche per questo mutuo i pagamenti sono stati regolari per almeno 10 anni a conferma della corretta valutazione, al momento dell'assunzione del debito, delle proprie capacità di fare successivamente fronte al rimborso.

Tributi - AGENZIA DELLE ENTRATE - NAPOLI 3 per [REDACTED]

Trattasi di cartelle di pagamento scaturite dal mancato pagamento di alcune rate della rateizzazione concessa per il pagamento della liquidazione modello unico. Questo a riprova che fin quando la situazione dell'azienda di famiglia lo ha consentito, il Sig. Giuseppe Broccoli non si è sottratto al pagamento di quanto dovuto.

Tributi 1/3 DEL TOT. - AGENZIA DELLA RISCOSSIONE NAPOLI per [REDACTED]

Trattasi di una cartella emessa per il recupero delle somme versate da Mediocredito Centrale in conseguenza del mancato pagamento dell'importo della [REDACTED] di [REDACTED] quanto a euro [REDACTED] dal saldo debitore del c/c n. [REDACTED], quanto a euro [REDACTED] per mancato rimborso delle rate di finanziamento n. [REDACTED]. Pertanto, in relazione al mancato pagamento degli importi sopra indicati, la [REDACTED] ha escusso la garanzia prestata dal Mediocredito Centrale per Euro [REDACTED] che, con l'aggiunta degli interessi e sanzioni, arriva ad un importo di Euro [REDACTED]. L'importo iscritto a ruolo è solidale per i tre fratelli che all'epoca avevano sottoscritto la relativa garanzia statale.

La Banca, nel proprio atto giudiziario, ha altresì affermato che l'Ente di Garanzia Medio

Dott.ssa Leonilda Buonocunto Commercialista
pec: leonilda.buonocunto@odcecnapoli.it Dott.
Paolo La Cava Commercialista
pec: paolo.lacava@odcecnapoli.it

Credito Centrale in data [REDACTED], in virtù della garanzia che assiste la linea di credito del prestito finanziario di originari euro [REDACTED], ha accreditato l'importo di euro [REDACTED]

Ebbene, l'escussione della garanzia del Fondo per le PMI a seguito della mancata restituzione del prestito genera, per espressa previsione dell'articolo 2, comma 4 del Decreto Ministeriale 20 Giugno 2005, numero 18456, nonché secondo quanto ribadito dalla circolare BDM-MCC del 12 Maggio 2012, numero 620, un diritto di surrogazione legale ex articolo 1203 Codice Civile.

Apertura di credito in c/c - [REDACTED]

Apertura di credito in c/c - [REDACTED]

Si precisa che tutti i debiti riconducibili alla Soc. [REDACTED]

[REDACTED] sono stati garantiti con fideiussione dai germani [REDACTED]

[REDACTED] Ai fini del calcolo della quota di pertinenza si è ritenuto di dover suddividere tali debiti tra tutti i fideiussori in tre parti uguali. Si precisa altresì che procedure di composizione della crisi sono state depositate anche dai germani [REDACTED]

7) Prestito Personale - [REDACTED].

Prestito Personale - [REDACTED]

Trattasi di due prestiti personali che il debitore non è riuscito ad onorare per la sopraggiunta crisi dell'impresa familiare.

Tra le concause dell'indebitamento, deve tenersi conto della responsabilità del creditore ai sensi dell'art. 124 TUB, secondo il quale "prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente". Per tali motivi l'ente ha l'onere di vagliare la posizione finanziaria di colui che richiede l'accesso al finanziamento non potendo, poi, in caso di inadempimento di quest'ultimo, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava al momento della stipula del contratto di finanziamento.

Dott.ssa Leonilda Buonocunto Commercialista
pec: leonilda.buonocunto@odcecnapoli.it Dott.
Paolo La Cava Commercialista
pec: paolo.lacava@odcecnapoli.it

In quest'ottica, che mira a valorizzare il comportamento diligente del creditore, si pone anche il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza. L'articolo 68, al terzo comma, prevede che "l'OCC nella sua relazione deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita". In capo all'ente finanziatore, dunque, vi è l'onere di vagliare la posizione finanziaria di colui che richiede l'accesso al finanziamento.

L'art. 124 TUB, prevede, in caso di ricorso al credito, l'automatica consulenza finanziaria dell'intermediario; quindi, nessuna violazione di regole precauzionali è riscontrabile nella condotta del consumatore il quale nel richiedere l'accesso al mercato creditizio attiva direttamente la consulenza dovuta dall'intermediario a protezione del mercato e dello stesso istante.

Il legislatore ha previsto, dunque, uno specifico obbligo del finanziatore il quale deve acquisire dal cliente e tramite la consultazione di banche dati pertinenti informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente il mutuo. La ratio della norma è di tutelare il mercato creditizio e il richiedente il finanziamento, prevedendo una consulenza finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto. L'intermediario, nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti, deve escludere la concessione del finanziamento.

Di conseguenza, il sovraindebitamento derivante dalla stipula del contratto di finanziamento è riconducibile in relazione causale esclusivamente all'intermediario finanziario. L'intermediario, sulla base delle informazioni di cui può disporre, ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere o meno il finanziamento al consumatore.

Alla luce di tali considerazioni solo nel caso in cui il consumatore abbia fornito false informazioni all'intermediario nella fase di stipula del contratto non può essere considerato meritevole. Il consumatore, quindi, non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto a un intermediario e aver fatto affidamento sulla relativa capacità di valutare il proprio merito creditizio.

Nel nuovo Codice della C.I. risulta prevista una mitigazione del requisito della meritevolezza rispetto alla Legge n. 3/2012. Proprio per agevolare la diffusione della procedura di composizione della crisi per sovraindebitamento, "si è deciso di non

Dott.ssa Leonilda Buonocunto Commercialista
pec: leonilda.buonocunto@odcecnapoli.it Dott.
Paolo La Cava Commercialista
pec: paolo.lacava@odcecnapoli.it

esigere... requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, da un lato, dell'eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari... dall'altro, della oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili... senza rischiare... di restringere a tal punto la portata dell'istituto, da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese”.

Per tali motivi si ritiene che il Sig. Giuseppe Broccoli abbia assunto le obbligazioni con la diligenza del buon padre di famiglia senza aver commesso alcun atto in frode dei creditori e, pertanto, si conclude per l'accoglimento dell'istanza di liquidazione del patrimonio così come riformulata nel presente atto integrativo.

Con osservanza.

Napoli, 02 Febbraio 2021

Firmato digitalmente
Dott.ssa Leonilda Buonocunto
Dott. Paolo La Cava